



VERBALE ASSEMBLEA SOCI STRAORDINARIA

Il giorno 22 Marzo 2012, alle ore 18.30, presso la sede dell'associazione è convocata l'Assemblea Straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto
2. Varie e eventuali

Alle ore 19,00 constatato il numero legale il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Braida Lorenzo e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e competente a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea pone quindi in discussione i punti all'ordine del giorno.

Modifica dello statuto.

Il presidente illustra all'assemblea dei soci, le modifiche degli articoli dello statuto dell'associazione:

L'art. 7 comma 1 "Organi dell'associazione" che recita,

Gli organi sociali sono:

1. L'assemblea;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo.
4. Collegio dei revisori del conto

si modifica con la seguente dicitura:

Gli organi sociali sono:

1. L'assemblea
2. Il Presidente
3. Il consiglio Direttivo
4. L'Organo di controllo

L'art. 11 comma 3 "Convocazione" che recita:

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare. Si modifica con la seguente dicitura: oppure è affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa o mediante inserimento nel sito web ufficiale (www.seasporting.org) almeno 8gg prima della data stabilita.

L'art. 27 comma 1, 2, 3, 4 "Collegio dei revisori dei conti" che recitano:

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
4. anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
5. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Si modifica con la seguente dicitura:

1. L'organo di controllo, se nominato dall'assemblea, è costituito da un minimo di uno ad un massimo tre componenti. Nel caso in cui sia composto da più componenti esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. L'organo di controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Varie ed eventuali.

Relazione sull'attivazione della riserva di pesca

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGRUFFO

Atto Registrato il 03 APR. 2012
al N° 1217 Serie 3
Pagati € 171.72



IL FUNZIONARIO (*)
Carla PEDRAN
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sanin




Alle ore 20.00, esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta è tolta.

Firmato:

Il Presidente
Giovanni Feruglio



Il Segretario
Lorenzo Braida



STATUTO

"SEA SPORTING PORTING PORTOBASELEGHE – Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 1 – Costituzione e durata.

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"SEA SPORTING PORTOBASELEGHE - Associazione Sportiva Dilettantistica"** di seguito denominata Associazione. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione ha sede in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) Fraz. Bibione Pineda, Via della Laguna n.12, non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, è apartitica, apolitica ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione statutaria.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. L'Associazione si propone di:
 - promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività sportive riconducibili a sport marinari, lagunari o terrestri attraverso propri dipartimenti o sezioni interne dotate di propri regolamenti che ne disciplinano l'attività;
 - valorizzare la "cultura dell'acqua" come parte integrante delle proprie attività;
 - valorizzare itinerari turistici legati alla "mobilità lenta" in una prospettiva di complessiva valorizzazione ambientale-paesagistica secondo quanto previsto dal progetto strategico regionale Greenways: boschi e fiumi della Repubblica di Venezia (art.26 L.R.: 11/2004);
 - promuovere e valorizzare la viabilità fluviale, lagunare e marinara sostenibile;
 - promuovere, programmare, organizzare e realizzare anche altre attività riconducibili alla promozione delle peculiarità turistiche, ricettive, culturali e ricreative delle aree interessate dal Polo Turistico di Bibione e Caorle e aree limitrofe, anche attraverso il contributo e la collaborazione di enti pubblici, associazioni o privati;
 - la gestione, in convenzione con enti pubblici e Federazioni sportive, di parchi, riserve, aree protette terrestri, fluviali, lagunari e marine.

L'Associazione s'impegna inoltre ad attivare, promuovere e facilitare la pratica delle attività previste nel presente statuto anche a favore di persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche ed economiche anche in collaborazione con altre associazioni sportive e di volontariato o Federazioni Nazionali quali il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o internazionali quali lo Special Olympics.

2. L'associazione costituisce nel proprio seno la sezione pesca denominata SEA SPORTING POTOBASELEGHE - BIBIONE FISHING WORLD per lo svolgimento dell'attività della pesca sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l'attività didattica.

3. L'associazione costituisce nel proprio seno la sezione canoistica denominata SEA SPORTING PORTOBASELEGHE - BIBIONE KAYAK WORLD per lo svolgimento dell'attività canoistica, del kayak e di ogni altra disciplina sportiva di voga collegata o riconosciuta dalle rispettive Associazioni o Federazioni italiane e straniere a cui l'Associazione aderirà., favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, compresa l'attività didattica.

Oltre alle sezioni sopra richiamate, l'Associazione, senza che ciò comporti ulteriori modifiche statutarie, potrà organizzare eventi, manifestazioni, gare o campionati anche di altre discipline sportive riconducibili ad altri sport (nuoto, bici, vela, surf, sci nautico ecc) attivando proprie sezioni o dipartimenti interni all'associazione che



assumeranno la denominazione come sopra e richiedendo, ove necessario, le opportune affiliazioni alle Federazioni nazionali di riferimento o collaborando con altre associazioni in possesso di tale requisito.

L'Associazione e per lei i responsabili delle singole sezioni, espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI, ente dal quale si propone di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e quelle dello Statuto e dei Regolamenti di tutte le federazioni a cui sarà affiliata.

4. L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquistare al socio abbigliamento, imbarcazioni e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato d'uso strutture e attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. Potrà inoltre gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline affiliate.

L'associazione di propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al solo fine di reperire fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune suddette attività:

- a) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della disciplina sportiva;
- b) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle attività sportive;
- c) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) pubblicare riviste, video e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

Art. 3 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) eredità, donazioni, legati o rendite di beni pervenuti all'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da locazione o affitto di beni mobili o immobili o prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo o iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sportivo dilettantistico;

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa e versamento della relativa quota associativa salvo rettifiche del consiglio direttivo.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Questi ultimi partecipano alla vita dell'associazione e all'elettorato attivo e passivo attraverso un loro rappresentante all'uopo delegato dai rispettivi organi direttivi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.
4. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
 - Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di 90 giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo ne comunica all'interessato le motivazioni.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
4. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:
 - L'assemblea;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.
 - L'Organo di Controllo

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:
 - Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
 - Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.
2. Il socio ha diritto a un voto
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita, oppure mediante inserimento sul sito web ufficiale www.seasporting.com. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci aventi diritto di voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti salvo i quorum specifici previsti dai successivi artt 26 e 27.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **tre** membri fino ad un massimo di **undici**, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. E' garantita la partecipazione al Consiglio Direttivo di almeno un socio per ogni sezione sportiva regolarmente affiliata alla rispettiva Federazione, indipendentemente dal numero delle preferenze ottenute. Oltre ai membri eletti dall'assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo i responsabili di ogni sezione o disciplina sportiva affiliata, con il solo voto consultivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica **tre anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

3. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
4. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
5. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
 - e) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
 - f) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
 - g) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - h) adottare i provvedimenti di radiazione;
 - i) nominare i responsabili di ogni sezione o disciplina sportiva affiliata;
 - j) approvare il regolamento interno dell'Associazione, delle singole sezioni e le sue eventuali modifiche;
 - k) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
 - l) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto.
In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate alle stesse discipline sportive a cui è affiliata l'Associazione.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
 - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 23 – Sezioni distaccate

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 – Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 25 – Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Art. 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – L'Organo di Controllo .

1. L'organo di controllo, se nominato dall'assemblea, è costituito da un minimo di uno ad un massimo tre componenti. Nel caso in cui sia composto da più componenti esso elegge nel suo seno il Presidente.
I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3. L'organo di controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
4. L'Organo di Controllo riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Portogruaro (VE).

Così approvato dall'assemblea dei soci in data 22 Marzo 2012

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente dell'assemblea
Giovanni Feruglio

Il Segretario verbalizzante
Lorenzo Braida



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PORTOGRUARO

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

10 3 APR. 2012 AL N. 1217 / 3

(art. 16 D.P.R. 131/86)



IL FUNZIONARIO (*)

Carla FEDRON

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sauter